



FAI OFFICINE DI CARVICO S.p.A.

# **PROCEDURA** ***WHISTLEBLOWING***

**AI SENSI DEL D.LGS. n. 24/2023 ATTUATIVO  
DELLA DIRETTIVA EUROPEA N. 1937/2019**

Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2023



## 1 – INQUADRAMENTO NORMATIVO

Mediante il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, in vigore dal 30 marzo 2023, è stata introdotta nell’ordinamento una nuova disciplina in ambito di segnalazioni nota con il nome “Whistleblowing”.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto in commento e tenuto conto delle Linee Guida adottate da ANAC con delibera n. 311 del 12/07/2023 e, da ultimo, della Guida Operativa per gli Enti Privati emanata da Confindustria nell’ottobre 2023, il Consiglio di Amministrazione di Fai Officine di Carvico S.p.a. ha adottato una procedura atta a istituire un canale interno di segnalazione e a disciplinare la gestione delle segnalazioni.

La presente procedura ha quale obiettivo quello di disciplinare le modalità di trasmissione e di gestione delle segnalazioni di comportamenti illeciti in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023 attraverso l’individuazione di disposizioni atte a regolare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni effettuate così da fornire ai soggetti interessati informazioni e istruzioni chiare in ordine all’attivazione del canale interno istituito.

## 2 – MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

Fai Officine di Carvico S.p.a. ha predisposto un canale interno che consente la presentazione delle segnalazioni *whistleblowing* sia mediante modalità scritta che modalità orale garantendo la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante.

Per trasmettere una segnalazione il segnalante può alternativamente:

	Presentare una segnalazione in forma scritta (anche avvalendosi del modulo pubblicato sul sito della Società)	In tal caso il segnalante dovrà utilizzare due buste: la prima con i dati identificativi del segnalante (nome, cognome, tel e/o indirizzo mail) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione (ad es. “riservata al Responsabile della Gestione delle Segnalazioni”).
	Effettuare una segnalazione in forma orale	Contattando il numero <a href="tel:3341162585">334/1162585</a>

Il segnalante avrà la possibilità di:

- scegliere se **rendere nota la propria identità** e quindi indicare nelle apposite sezioni i dati che ne consentono l'individuazione (nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico, ecc); **oppure, restare anonimo**;

- allegare documenti, in qualsiasi formato, utili alla ricostruzione della violazione segnalata.

La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata da parte del gestore.

In alternativa alle modalità di trasmissione delle segnalazioni sopra elencate, al segnalante è sempre data facoltà di **richiedere un incontro con il Responsabile della gestione delle segnalazioni**, inoltrando una comunicazione scritta al seguente indirizzo email [segnalazioni@faicarvico.it](mailto:segnalazioni@faicarvico.it).

Il Responsabile provvederà a fissare l'incontro con il segnalante entro un termine ragionevole dalla ricezione della richiesta.

Al fine di tutelare la riservatezza del segnalante, l'incontro si terrà presso lo studio del Responsabile sito in Grumello del Monte (BG), Viale Vittorio Emanuele, n. 27.

Il Responsabile provvederà alla verbalizzazione dell'incontro attraverso la stesura di apposito verbale redatto in duplice copia (di cui una rilasciata al segnalante) e sottoscritto da entrambe le parti.

Da ultimo, si segnala che, laddove la segnalazione dovesse essere trasmessa a persona diversa dal Responsabile della gestione della segnalazione o al superiore gerarchico e il segnalante abbia dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dal decreto o tale volontà sia desumibile dal tenore della segnalazione, quest'ultima deve essere trasmessa al Responsabile entro sette giorni dal suo ricevimento, dandone contestualmente notizia alla persona segnalante.

### **3 –OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

Le segnalazioni possono avere ad oggetto comportamenti, atti o omissioni che costituiscono violazioni di leggi nazionali ed europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda, commessi nel **contesto lavorativo della stessa**.

La normativa prevede che il segnalante possa segnalare sia violazioni di norme sia violazioni della normativa europea.

Con particolare riferimento alla normativa europea nonché alla normativa nazionale di recepimento è possibile segnalare le seguenti tipologie di violazione:

- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori:
  - appalti pubblici;
  - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  - sicurezza e conformità dei prodotti;
  - sicurezza dei trasporti;
  - tutela dell'ambiente;
  - radioprotezione e sicurezza nucleare;
  - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
  - salute pubblica;
  - protezione dei consumatori;

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Atti o omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- Atti o omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le segnalazioni possono altresì riguardare:

- informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni di cui ai precedenti punti;
- attività illecite non ancora compiute ma ritenute potenzialmente verificabili in presenza di elementi concreti, precisi e concordati;
- fondati sospetti.

Sono, invece, esclusi dall'ambito applicativo della normativa in commento segnalazioni:

- motivate da interesse personale del segnalante che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- di carattere ingiurioso/offensivo o aventi finalità di natura diffamatoria e/o calunniosa;
- fondate su meri sospetti o pettegolezzi;
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali.

#### 4 – CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Quanto al contenuto della segnalazione, affinché la stessa possa dar luogo a indagini di natura istruttoria è necessario che la stessa sia circostanziata e, soprattutto, fondata.

Ciò significa che la segnalazione deve necessariamente indicare una descrizione chiara e completa:

- dei fatti oggetto della segnalazione;
- del luogo e del tempo in cui tali fatti si sono verificati;
- di ogni informazione e/o indicazione utile per individuare l'identità del/dei soggetto/i che ha/hanno commesso la violazione;
- di ogni dettaglio utile alla ricostruzione dei fatti per oggetto della segnalazione.

Al contempo, la segnalazione deve essere basata su elementi di fatto forniti di un certo grado di certezza e attendibilità e non su mere supposizioni, sospetti e/o voci di corridoio.

#### 5 – IL SEGNALANTE

I soggetti autorizzati a presentare una segnalazione sono:

- il **lavoratore subordinato** (anche con contratto a tempo determinato, in apprendistato, somministrazione, occasionale, ecc.);
- il **lavoratore autonomo** che svolge attività lavorativa presso la Società;
- il **libero professionista e/o un consulente** che svolte attività lavorativa presso la Società;
- il **volontario e/o il tirocinante**, anche non retribuito, che svolte attività lavorativa presso la Società;
- il **lavoratore in periodo di prova**;
- il **candidato** in fase di costituzione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico;
- l'**azionista**;

- la persona avente “*funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto*”, presso la Società.

## 6 - DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE: IL RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE

L'art. 4 del Decreto prevede che la gestione delle segnalazioni sia affidata a “*una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato [...], ovvero sia affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato*”, il c.d. “*Responsabile della gestione delle segnalazioni*” o “*Gestore delle Segnalazioni*” (di seguito, per brevità, il “Responsabile” o il “Gestore”).

Tale soggetto ha il compito di:

- ✓ rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- ✓ mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- ✓ dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- ✓ fornire riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione;
- ✓ mettere a disposizione informazioni chiare sul canale interno, sulla procedura e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Fai Officine di Carvico S.p.a. ha nominato quale Responsabile della gestione delle segnalazioni l'Avvocato Marta Lodetti del Foro di Bergamo (mail: [marta.lodetti@studiolegalelodetti.it](mailto:marta.lodetti@studiolegalelodetti.it); pec: [martalodetti@pec.it](mailto:martalodetti@pec.it)), quale soggetto in possesso delle conoscenze, competenze e requisiti essenziali richiesti dalla normativa per tale incarico, con durata in carica di anni uno.

## 7 - GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

A seguito della trasmissione della segnalazione, il Responsabile deve:

- ove accerti la fondatezza della segnalazione, **redigere una relazione riepilogativa delle verifiche effettuate e delle evidenze emerse** che provvede a trasmettere all'organo amministrativo affinché quest'ultimo adotti le necessarie ed opportune azioni sanzionatorie e/o correttive a tutela della Società;
- ove accerti l'inammissibilità o l'infondatezza della segnalazione, **disporre l'archiviazione** della stessa fornendo al segnalante adeguata motivazione.

Il Responsabile disporrà l'immediata archiviazione della segnalazione, fornendone adeguata motivazione, in tutti i casi in cui la stessa:

- risulti motivata da interesse personale del segnalante;
- sia di carattere ingiurioso/offensivo o abbia finalità di natura diffamatoria e/o calunniosa;
- sia fondata su meri sospetti o pettegolezzi;
- abbia ad oggetto violazioni che non rientrano nell'ambito oggettivo di cui al Decreto n. 24/2023 o violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali;
- risulti palesemente infondata;
- si riferisca a fatti di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito.

Le **segnalazioni** e la relativa documentazione sono oggetto di specifica procedura di archiviazione da parte del Responsabile della gestione delle segnalazioni e sono **conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

## **8 – IL CANALE ESTERNO ISTITUITO PRESSO ANAC**

Il segnalante, in alternativa all'utilizzo del canale interno di Fai Officine di Carvico S.p.a. può effettuare segnalazioni mediante il canale di segnalazione esterna istituito da ANAC e reso disponibile collegandosi al presente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it>.

L'accesso a tale canale è consentito solo allorché, al momento della presentazione della segnalazione:

- **il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non sia conforme** a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- **la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito** da parte del Responsabile;
- la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna:
  - a. alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto;
  - b. questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante abbia fondato motivo – nei termini indicati al punto precedente - di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

## **9 – LA SEGNALEAZIONE MEDIANTE DIVULGAZIONE PUBBLICA**

La normativa in commento, accanto alle modalità di segnalazione di cui s'è detto poc'anzi, prevede l'istituzione di una terza modalità di segnalazione costituita dalla divulgazione pubblica, ossia quell'attività che consente di rendere le informazioni sulle violazioni di pubblico dominio attraverso mezzi di comunicazione quali la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di destinatari.

Tale modalità di segnalazione può essere effettuata solo allorché:

- è stata effettuata una preventiva segnalazione interna ed esterna ovvero è stata effettuata direttamente una segnalazione esterna che non hanno fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione;
- il segnalante ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore.

## 10 – TUTELE DEL SEGNALANTE

Attraverso l'adozione della presente procedura di istituzione del canale interno, Fai Officine di Carvico S.p.a.:

- A. **garantisce la riservatezza dell'identità** del segnalante, del segnalato e di eventuali altre persone coinvolte o citate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e di ogni informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità del segnalante.
- B. **garantisce misure di protezione** al segnalante e a tutte le persone coinvolte mediante il divieto espresso di porre in essere qualsiasi genere di minaccia, ritorsione, sanzione non motivata o discriminazione nei confronti del Segnalante, del Segnalato e di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

Con riferimento alle misure di protezione occorre segnalare come **l'adozione di misure discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante potrà dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono esempi di condotte ritorsive:

- il licenziamento;
- la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di demerito o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e/o la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri, sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

## 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'attività di gestione delle segnalazioni avviene conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ss. mm. e ii.) in tema di trattamento dei dati personali.

Per conoscere i dettagli del trattamento è possibile consultare l'informativa pubblicata sul sito della Società, nella sezione dedicata alle segnalazioni *whistleblowing*.

## 12 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La presente procedura è pubblicata sul sito internet di Fai Officine di Carvico S.p.a., nell'apposita sezione dedicata alle segnalazioni *whistleblowing*.

Al fine di garantire la massima diffusione della presente procedura, la Società ha altresì provveduto ad inoltrare a tutto il proprio personale un'informativa mediante la quale ha comunicato l'adozione della stessa.

Sono stati, da ultimo, organizzati incontri di formazione volti a garantire la massima conoscibilità della normativa nonché dei contenuti della presente procedura.